

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni delle relazioni tra intermediari e clienti, previste dal D.lgs n° 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dal Provvedimento della Banca d'Italia pubblicato il 29 luglio 2009 ss.mm.ii. ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti")

FOGLIO INFORMATIVO

CERTIFICATO DI DEPOSITO T. F. AL PORTATORE

(tasso fisso-facoltà di estinzione anticipata)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Dexia Crediop S.p.A.

Sede Legale: *Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma*

Tel: *06.4771.1* - Fax: *06.4771.5952*

Sito Internet: *www.dexia-crediop.it*

PEC: *dexia-crediop@pec.dexia-crediop.it*

Numero d'iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: *5288*

Cod. ABI *3030*

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. *04945821009*

Società per Azioni con socio unico Dexia Crédit Local – Paris La Défense Cedex (Francia)

Capitale sociale e riserve: *Euro 645.210.000*

Sistemi di garanzia: *Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.*

CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il Certificato di Deposito è un titolo rappresentativo di un deposito bancario fruttifero e vincolato, a mezzo del quale il cliente deposita una somma di denaro e la banca si obbliga a restituirla alla scadenza pattuita.

Il deposito prevede, alla scadenza o alla data di estinzione anticipata, la corresponsione della somma depositata e genera interessi che sono corrisposti unitamente al capitale o con periodicità diversa (es. semestrale).

Il Certificato di Deposito ha una durata non superiore a 5 anni.

Il deposito è rappresentato da un documento, il Certificato, che può essere nominativo o al portatore.

L'emissione dei Certificati di Deposito al portatore è limitata a quelli di durata fino a 12 mesi.

Solo il Certificato di Deposito emesso al portatore è trasferibile.

Il Certificato di Deposito è emesso su richiesta del cliente e solo in forma dematerializzata ossia senza la consegna materiale del titolo.

Il rischio principale del Certificato di Deposito è il rischio di controparte, che consiste nell'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante in tutto o in parte il saldo disponibile. Per questo motivo la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura per i Certificati di Deposito nominativi una copertura nel limite d'importo di Euro 100.000,00 per ciascun portatore. I Certificati di Deposito al portatore sono esclusi dalla garanzia di detti Fondi.

Il rischio di liquidità è contenuto in quanto è riconosciuta al cliente la facoltà di estinzione anticipata. In ogni caso, il Certificato di Deposito non è negoziato né ammesso a liquidazione in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Rischio fiscale: in caso di aumento della ritenuta fiscale o di altri oneri fiscali applicati ai Certificati di Deposito, il cliente potrebbe ricevere una remunerazione del proprio investimento inferiore a quella attesa al momento della sottoscrizione dei Certificati di Deposito.

Regime fiscale: sono a carico del cliente tutte le imposte e tasse presenti e future istituite sui Certificati di Deposito e/o relative somme rivenienti dalla sottoscrizione e detenzione dei medesimi titoli.

A partire dal 1° gennaio 2016, a seguito del recepimento in Italia della direttiva 2014/59/U.E. ("BRRD") in materia di

Dexia Crediop

risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il c.d. "bail-in". Il "bail-in" è uno strumento che consentirebbe alla Banca d'Italia, in caso di grave crisi finanziaria della banca e al ricorrere di determinate condizioni, di disporre l'inclusione delle somme depositate a fronte del Certificato di Deposito nell'ambito di applicazione del "bail-in". Pertanto, nel caso ciò avvenisse, le somme depositate a fronte del Certificato di Deposito potrebbero essere oggetto di riduzione o di conversione in azioni della banca, ma solo dopo l'esaurimento delle risorse rappresentate da azioni e altri strumenti di capitale, titoli subordinati, obbligazioni e altri strumenti finanziari *senior* detenuti dalla clientela della banca.

Il trasferimento dei Certificati di Deposito al portatore è soggetto ai limiti ed alle prescrizioni del D.lgs. n. 231/2007 (normativa in materia di antiriciclaggio) e successive modifiche e integrazioni che vietano il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 2.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 50.000,00. Se l'importo trasferito è superiore a Euro 250.000,00 la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata/ Taglio Minimo	Tasso nominale annuo lordo : Tasso Fisso
Durata Minima: 6 mesi Durata Massima: 1 anno (taglio minimo 1.000.000,00)	Min. 0,010% p.a.

INTERESSI

Calcolo degli interessi	(30/360)
Valuta decorrenza interessi	giorno di emissione
Calcolo degli interessi in caso di estinzione anticipata	(30/360)
Corresponsione interessi	a scadenza unitamente al capitale

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Recupero spese emissione del Certificato di Deposito	0
Gestione e custodia	0
Invio comunicazioni periodiche	0
Imposta di bollo vigente	Applicata secondo le disposizioni legislative vigenti
Ritenuta fiscale vigente sugli interessi maturati	26%
Spese di liquidazione o estinzione a scadenza	0
Rimborso anticipato dei Certificati di Deposito	È prevista la facoltà di estinzione anticipata alle condizioni e nei termini contenuti nel Documento di Sintesi

Le condizioni applicate alla specifica emissione di Certificati di Deposito sono contenute nel relativo Regolamento e Documento di Sintesi.

RECLAMI

Reclami e ricorsi

I portatori dei Certificati di Deposito possono presentare reclamo all'Ufficio Reclami-Audit Interno della banca mediante:

- lettera raccomandata A/R, all'indirizzo Via Antonio Salandra n. 18 - 00187 Roma;
- oppure
- per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

dexia-crediop@pec.dexia-crediop.it

oppure al seguente indirizzo e-mail:

ai.it@dexia.com.

La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non ha ricevuto risposta entro il termine o non è soddisfatto, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) purché:

- a) le operazioni siano successive al 1° gennaio 2009;
- b) le controversie non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria, di arbitri o conciliatori;
- c) le controversie riguardino richieste quantificabili in un valore non superiore a 100.000 euro;
- d) non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Per ulteriori informazioni si fa rinvio a quanto riportato nel Comunicato alla clientela e alla "Guida all'utilizzo del Portale ABF" alla soluzione delle controversie disponibili sul sito internet della banca alla sezione trasparenza (<http://www.dexia-crediop.it>).

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al Certificato di Deposito all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del Certificato di Deposito - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis, D.lgs. n. 385/1993, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.

Legge applicabile e foro competente

Fermo restando quanto previsto al punto "Risoluzione stragiudiziale delle controversie" che precede, per eventuali controversie che potessero sorgere tra il Cliente e la Banca (e.g. relative all'applicazione e l'interpretazione del Certificato di Deposito), il foro competente, in via esclusiva, per le azioni proposte dal cliente è quello della sede legale della Banca, fatte salve le competenze inderogabili di legge.

LEGENDA

Deposito vincolato	Deposito con il quale è possibile ritirare i propri risparmi solo alla scadenza del periodo del vincolo o alla data di rimborso anticipato
Tasso di interesse	Remunerazione che il cliente riceve a fronte di un deposito
Tasso nominale annuo lordo	E' il tasso d'interesse che viene utilizzato per il calcolo degli interessi
Ritenuta fiscale	Quota di imposta trattenuta dalla banca e versata al fisco per le operazioni finanziarie produttive di utili, plusvalenze ed interessi attivi